

TRIBUNALE DI MILANO

Giudice Delegato dott. Pipicelli

FALLIMENTO N. 234/2007

Il Comitato No Stop C.F. 95072330103, in persona del Presidente Sig. Alessandro Vaccarone rassegna le seguenti
OSSERVAZIONI

L'attuale scrivente ha ricevuto copia del RENDICONTO DEL CURATORE EX ART. 116 L.F., riferito al Fallimento della Società Immobiliare Val Lerone S.p.A. (**RG FALL. N. 234/2007**), nonchè copia dell'Ordinanza che ha fissato l'udienza nanti il Giudice Delegato dott. Francesco Pipitelli per la data del 16 dicembre 2020 ad ore 8:50.

Impossibilitati a partecipare, a mezzo delle presenti osservazioni si formulano le seguenti contestazioni, richiamate tutte le eccezioni e censure inviate alle pubbliche Realtà e Funzioni interessate, a far data dal l'anno 2002, ultima nota del 20 giugno 2018 che, con riserva di produrre ogni precedente contestazione, in allegato si produce.

In data 20/11/2020, abbiamo richiesto le valutazioni del consulente contabile della Procedura, dott. Giovanni Massoli, contenute nella nota, al punto 3, del RENDICONTO DEL CURATORE EX ART. 116 L.F..

Avendo ricevuto rifiuto all'ostensione del documento citato, riproponiamo, contestando quanto ricostruito ai fini della sussistenza di particolari profili responsabilità in capo all'organo amministrativo e quindi della mancata promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di amministrazione e di controllo della società fallita, quanto segue:

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 20 giugno 2018:

*Con riferimento al fallimento in oggetto, dichiarato dal Tribunale di Milano in data 14-15 giugno 2007 – n. 234/2007, si evidenzia che, essendosi lo stesso protratto ben oltre i 5/7 anni, decorrenti dalla data di insinuazione dei creditori (**uno per tutti: Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare**, insinuatosi in data 24/10/2007) siano maturate le condizioni per l'applicazione della legge sul giusto processo (L. 89/2001), con l'obbligo per lo Stato di procedere ai rimborsi per gli importi meglio visti, con conseguente prodursi, ad avviso dello scrivente Sodalizio, di "ulteriore" danno erariale.*

Mentre si richiedono al Tribunale Fallimentare di Milano doverose giustificazioni in ordine a quanto suindicato, si evidenzia altresì, sempre a modestissimo avviso di chi scrive, che il perdurare di tale situazione, nel presupposto che la procedura fallimentare de qua sia sempre in corso, abbia reso e renda ulteriormente problematica la già "imbarazzante" situazione legata alla bonifica e

*riqualificazione dell'area, valutato altresì il **mancato avvio di azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori della Società Fallita** e delle tutele e garanzie patrimoniali più volte invocate dallo scrivente Sodalizio.*

Evidenziamo qui che tale asserita improcedibilità, le cui motivazioni sono state negate allo scrivente Sodalizio da parte degli organi del fallimento, circoscriverebbe alla sola area di proprietà della Immobiliare Val Lerone i beni disponibili.

Richiamati i precedenti tutti per quanto afferente la problematica che ci occupa, ultima nostra nota del 02/06/2018, ci riserviamo di valutare, in sede di quantificazione dei danni arrecati alla Cittadinanza ed in primis ai residenti nelle unità immobiliari più prossime all'area inquinata, anche le dirette responsabilità.

Ricordiamo qui che, a seguito di domanda di ammissione tardiva al passivo per creditore chirografario, richiesta in data **08 aprile 2013**, il credito non è stato riconosciuto ed è stato negato l'accesso, più volte richiesto al Curatore del Fallimento, al documento relativo alle argomentazioni a supporto della insussistenza di profili di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione e di controllo della società fallita.

Ulteriori motivi di doglianza erano espressi, e qui si ripropongono, nella nota del **26 giugno 2013** (che in copia si allega):

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 26 giugno 2013:

Siamo in attesa che il Tribunale Fallimentare di Milano ci comunichi l'esito della ns. richiesta di insinuazione al fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.a., al fine di verificare:

1) per quale ragione si siano tenuti separati, se ciò risponda al vero, i 4 fallimenti (oltre ad Immobiliare Val Lerone S.p.a., Finanziaria Alzavola S.p.a. - Vanetta S.p.a. - Stoppani S.p.a.) , a ns. avviso riconducibili ad unica "patologia";

2) quali valutazioni abbiano impedito l'avvio, se ciò risponda al vero, di azione di responsabilità verso gli Amministratori della Luigi Stoppani S.p.a. (e/o della capogruppo Società Alzavola S.p.a. e controllate, travolte da analoga patologia). Quando il quadro sarà completo, avvieremo, previa informativa alle competenti Istituzioni Comunitarie ed agli organi di informazione, Nazionali ed Esteri, la Class Action, finalizzata ad assicurare ai Cittadini e frequentatori dei 2 Comuni il giusto risarcimento.

Alle Procure della Repubblica, che a vario titolo interesseremo per le violazioni meglio viste, assicuriamo ogni collaborazione per la produzione della "copiosa" documentazione amministrativa a ns. mani, premesso che la lettura delle pronunce allegate, unitamente a quanto da noi formalmente comunicato fin dal gennaio 2002, possa già fornire sufficienti indicazioni verso la ricerca di ogni responsabilità.

E' ns. convinzione che detta indagine debba essere condotta, al di là della maturazione di termini prescrizionali, al fine di attivare, se saranno accertate violazioni da parte di pubbliche funzioni, la previsione dell'art. 28 della Carta Costituzionale.

Si allega, relativamente a quanto precede, la nota consegnata al PM precedente il **11/06/2002**:

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 11 giugno 2002:

Con riferimento ai colloqui informalmente intervenuti, ed allo scopo di collaborare al pieno raggiungimento degli obiettivi di tutela patrimoniale, al perseguimento dei quali, valutata la ipotizzabile entità dei valori interessati dalla complessiva opera di bonifica ed azione risarcitoria, che dovrebbe/potrebbe costituire auspicabile epilogo degli accertamenti in corso, richiamate le indicazioni ed argomentazioni tutte, sin qui svolte dal ns. Comitato, allegato alla presente ci pregiamo proseguire il bilancio della Società Finanziaria Alzavola S.p.a.

Come sarà agevole riscontrare dalla lettura della narrativa riferita alla "Nota Integrativa al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2000" (pag. 2), la controllante Società Finanziaria Alzavola S.p.a. consolida la Luigi Stoppani S.p.a., nonostante la partecipazione sia pari al 46% data l'influenza dominante che la holding ha nelle sue assemblee.

La complessiva articolazione societaria, nella quale la Luigi Stoppani S.p.a. ha operato ed opera, renderebbe, a modesto avviso dello scrivente, ipotizzabile la responsabilità della holding di controllo per l'attività compiuta dall'operante.

La migliore dottrina supporta (Berardino Libonati – Holding e Investment Trust), sempre a modestissimo avviso dello scrivente, l'ipotesi suenunciata, vuoi per le dichiarazioni indicate, vuoi per la composizione degli organi sociali comuni alle due realtà, rendendo applicabile, nel caso in cui la S.V. condividesse la prospettiva che ci occupa, il disposto degli artt. 189 e segg. C.P. e 316 e segg. C.P.P., nonché le ulteriori iniziative meglio viste, nei confronti della Società Finanziaria Alzavola S.p.a.

Si allega la rappresentazione del Gruppo Alzavola e la sua progressiva "contrazione" negli anni: dal 2000 al 2002 e della Luigi Stoppani S.p.a. dall'anno 1999 al 2004.

La comunicazione che precede era stata preceduta dall'invio dell'analisi dei bilanci stoppani 1992-2000, consegnata in data **13/04/2002**.

Formali richiami sono stati effettuati, con numerose note, dal Sodalizio esponente in ordine al progressivo disimpegno del Gruppo. Si richiama la nota **14/04/2006** che, in parte, si riproduce e che si allega:

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 14 aprile 2006:

1) *al fine di verificare la effettiva capacità economico finanziaria dell'Azienda a far fronte agli interventi di bonifica, risarcimento del danno ambientale e risarcimento dei danni procurati a singoli cittadini dalla pluriennale attività, abbiamo esaminato i bilanci della Luigi Stoppani S.p.a. a far data dal 1992, sollecitando più volte Amministratori e Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni interessate ad operare analoghe verifiche. Dalla lettura del verbale dell'assemblea ordinaria della Luigi Stoppani S.p.a., tenutasi in data 27/06/2003, abbiamo appreso:*

- a) *che l'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione perché provveda alla cessione della partecipazione della STOPPANI DO BRASIL alla STOPPANI SUD S.P.A., determinando il prezzo e le condizioni di pagamento;*
- b) *che l'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione perché provveda alla cessione della partecipazione della RUSSIAN CHROME 1915 alla STOPPANI SUD S.P.A. determinando il prezzo, comunque non inferiore a EURO 6 (sei) milioni e le condizioni di pagamento;*
- c) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché provveda alla cessione del ramo commerciale riferito al settore conciario al prezzo non inferiore a EURO 3,5 (trevirgolacinque) milioni alla STOPPANI SUD S.P.A. determinando le condizioni di pagamento. L'Assemblea ha altresì deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere alla cessione del ramo d'azienda riferito al settore conciario.*

Di tale circostanza abbiamo più volte reso edotti gli Amministratori delle realtà Pubbliche locali, affinché fossero attivate le iniziative previste dalle normative di riferimento al fine di scongiurare, in caso di default dell'Azienda e di decorso termine, il venir meno delle garanzie patrimoniali che il legislatore ha assicurato affinché gli interventi di ripristino ambientale non gravino sulla collettività.

Ciò indicato, ci corre l'ulteriore obbligo di precisare altresì che la mancata attivazione dei poteri sostitutivi, discendenti dalla corretta applicazione delle normative citate, ha costretto le popolazioni interessate all'ulteriore convivenza con una fonte di inquinamento più volte indicata "ad alta pericolosità" quantomeno dall'ottobre del 2000 a tutt'oggi (auspichiamo che sul pregresso si possa al più presto fare chiarezza nelle sedi opportune).

In ultimo, se mai ve ne fosse bisogno, ricordiamo che il "principio di precauzione" è principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici.

Anche nella con nota del 12/03/2013, indirizzata anche al Tribunale di Milano Sezione Fallimentare, che in copia si allega, erano riproposte le questioni afferenti la tutela delle garanzie patrimoniali:

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 12 marzo 2013:

4) con ns. comunicazione in data 14/04/2006, all'oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. - Garanzie patrimoniali, il nostro Comitato ha intrattenuto tutte le realtà Amministrative e Giurisdizionali interessate sulla necessità di provvedere, ricordando di aver più volte reso edotti gli Amministratori delle realtà Pubbliche locali "affinchè fossero attivate le iniziative previste dalle normative di riferimento al fine di scongiurare, in caso di default dell'Azienda e di decorso termine, il venir meno delle garanzie patrimoniali che il legislatore ha assicurato affinché gli interventi di ripristino ambientale non gravino sulla collettività".

5) con ns. comunicazione del 24/10/2007, all'oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) - Difesa dei Diritti Costituzionali. Procedura Fallimentare,

indirizzata a "tutte" le Istituzioni interessate, alle Procure della Repubblica ad ogni titolo competenti, al Tribunale sez. fallimentare di Milano ed alla Corte dei Conti, abbiamo rappresentato la problematica complessiva, indicando quanto da noi rilevato;

6) con ns. comunicazione del 28/05/2009, avente lo stesso oggetto e gli stessi destinatari della comunicazione indicata al punto 5), abbiamo sollecitato interventi volti al mantenimento di garanzie patrimoniali ed a consentire lo svolgimento delle procedure entro i termini di decadenza e/o prescrizionali;

chiediamo quali iniziative siano state intraprese per assicurare le garanzie patrimoniali a tutela dei necessari interventi di bonifica e risarcimento danni, valutato che, da informative in attesa di conferma, parrebbe che lo Stato non abbia destinato i necessari finanziamenti per le operazioni di bonifica e riqualificazione dell'area interessata dal disastro ambientale giudizialmente accertato.

In ultimo, riportiamo, quali argomenti ad ulteriore conferma delle censure oggetto della presente, quanto indicato nella nota del **24/10/2007**, che si allega ed in parte si riproduce:

Parziale contenuto nota Comitato NoStop del 24 ottobre 2007:

Per quanto riferito alla procedura concorsuale che interessa attualmente il fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.a., desideriamo segnalare che il ns. Comitato ha visionato i bilanci della Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) dall'anno 1992 (data di stipula dell'accordo di programma che avrebbe dovuto comportare, in un decennio, la totale bonifica del sito su cui sorge lo stabilimento) ad oggi.

L'evidenza di dati rilevanti ai fini che ci interessano riguarda due aspetti, a ns. avviso fondamentali:

1) a fronte di un impegno ad operare interventi di bonifica di elevatissimo importo, assunto già dal 1992, non si trova traccia della creazione di un fondo a ciò destinato;

2) a fronte del valore attribuito ai terreni sui quali sorge lo stabilimento (sulla cui proprietà si sollecita opportuna indagine), costantemente incrementato, a quanto si legge nelle narrative di accompagnamento ed integrazione alle scritture contabili, del valore degli interventi effettuati a fini di miglioramento della situazione di gravissimo inquinamento, non v'è cenno all'onere di bonifica che su questi terreni incombe.

Per quanto suindicato, si ritiene che la rappresentazione offerta dalle scritture contabili e narrative di accompagnamento della situazione economico finanziaria dell'Azienda sia meritevole di approfondita indagine.

La circostanza che, a valere per il bilancio riferito all'esercizio 2004, si portino alla voce: Valore della produzione: variazioni lavori in corso su iniziativa immobiliare € 9.354.035, suggerisce la necessità di meglio investigare sulla fondatezza dei presupposti che avrebbero dovuto validare le attese di positivo sviluppo dell'iniziativa immobiliare indicata.

Da quanto sopra parrebbe potersi evincere, qualora gli approfondimenti da operarsi anche in sede di verifica dell'operato di Amministratori e Sindaci della Società confermassero la criticità delle evidenze suindicate, la mancata rispondenza della rappresentazione cartolare alla effettiva situazione economico-finanziaria dell'Azienda.

L'alienazione di beni mobili (partecipazioni azionarie), operata nel periodo nel quale si rileva la modifica del contenuto dei valori della produzione (2004), renderebbe altresì, ad avviso di chi scrive, necessario verificare se tale sottrazione al patrimonio aziendale non abbia arrecato grave pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Il default dell'Azienda "doveva", ad opinione di chi scrive, essere previsto (o quanto meno ipotizzato) dalle funzioni pubbliche deputate alla gestione della "complessiva" problematica legata alla bonifica del sito Stoppani, mentre la verifica dell'indipendenza operativa e gestionale della Società dalla holding di controllo alla quale ci risulta appartenere avrebbe dovuto (o dovrebbe) consentire il corretto inquadramento dei livelli di responsabilità.

Una conduzione complessiva della problematica avrebbe dovuto attivare, per tempo, anche in previsione della richiesta di danno ambientale che riteniamo atto dovuto da parte dello Stato, tutte le necessarie iniziative (peraltro indicate nelle normative di riferimento) volte a mantenere il patrimonio aziendale "disponibile" per la copertura dei costi di bonifica e risarcimento del danno ambientale, nonché per far fronte ai risarcimenti, in veste di responsabile civile e civilmente obbligato, che dovrebbero/potrebbero esser disposti a seguito di condanna penale dei dirigenti meglio visti nel giudizio che vedrà la prima udienza il 19/12/07, al quale il ns. Sodalizio parteciperà come parte offesa.

Riteniamo che quanto precede debba consentire la rivisitazione delle valutazioni e decisioni espresse dal Curatore del fallimento, nonché, occorrendo, quelle espresse dai Curatori dei fallimenti della Capogruppo e delle altre società del Gruppo dichiarate fallite, onde accertare se siano state operate tutte le indagini indispensabili ai fini dell'individuazione di ogni eventuale distrazione di valori, in primis riferite, ma non solo, ai corrispettivi delle cessioni di asset operate.

Si fa anche riferimento a plurime, tra le quali: Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Sentenza n. 11271/2017, che si allega.

In difetto di accoglimento di quanto sopra richiesto, il nostro Comitato si riserva ogni azione ed iniziativa volte all'individuazione di personali responsabilità.

Arenzano, 8 dicembre 2020

Comitato NoStop
Il Presidente
dott. A. Vaccarone

